



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 46/18 DEL 10.8.2016**

**Oggetto:** Recepimento Accordo del 10.7.2014 "Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore (...)". Attuazione D.M. della Salute del 4.6.2015 di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, con la Delib.G.R. n. 33/32 del 8.8.2013 è stata istituita la Rete Regionale di Cure Palliative e successivamente con la Delib.G.R n. 5/31 del 11.2.2014 la Rete regionale di Terapia del Dolore, in attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 sulle "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore".

La legge 15 marzo 2010 n. 38, in particolare, prevede all'art. 5, comma 2, che "Con accordo stipulato (...) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali (...).

Con l'intesa del 25.7.2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.

Successivamente, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n 87/CSR), l'accordo finalizzato all'individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e



territoriali, e assistenziali coinvolte nelle relative reti di cure.

L'Accordo di cui sopra prevede, in specifico, che:

- le cure palliative debbano essere garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali, integrate dall'assistente religioso: medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia; medico di medicina generale; psicologo specialista; infermiere, fisioterapista, dietista; assistente sociale, operatore socio-sanitario;
- la terapia del dolore venga garantita, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva; medici specialisti in geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia (secondo la specificità delle diverse patologie); medico di medicina generale; psicologo specialista; infermiere, fisioterapista;
- le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico vengano garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali, integrate dall'assistente religioso: medico specialista in pediatria, anestesia, rianimazione e terapia intensiva; pediatra di libera scelta; psicologo specialista; infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, dietista; assistente sociale; operatore socio-sanitario;
- nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate possano operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, abbiano maturato un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla Regione di competenza sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, in attuazione di quanto sopra disposto, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nella seduta del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti 1/CSR), l'accordo di individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425. Il decreto applicativo dell'accordo sopra citato è stato approvato in data 4 giugno 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1.7.2015.

Per quanto sopra esposto, risulta ora necessario recepire l'accordo del 10 luglio 2014 ed il relativo



allegato tecnico (Rep. Atti 87/CSR), ai fini dell'individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Risulta contestualmente necessario dare attuazione al decreto del Ministro della Salute del 4 giugno 2015 di cui all'allegato B, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, di individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425, in cui si dispone, tra l'altro, che il medico debba inoltrare l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata e che detta istanza debba essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Da ciò consegue che entro il 16 gennaio 2017, i medici privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa da quelle previste nell'accordo del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 87/CSR) e che entro il 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147) hanno svolto attività professionale nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, possano presentare istanza per il riconoscimento dell'esperienza professionale al competente Servizio della Direzione generale della Sanità. L'istanza dovrà essere corredata da uno stato di servizio rilasciato dal legale rappresentante della struttura in cui il medico era in servizio al 1° gennaio 2014, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e da un'attestazione del direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività.

L'Assessore precisa che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'Accordo del 10 luglio 2014, si ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative, anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito in parola.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici aventi i requisiti, l'Assessore ritiene di ricomprendere, fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, con sede legale ed operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, specificamente la mission di assistenza e sostegno



in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari percorsi assistenziali.

Ciò premesso, l'Assessore ritiene necessario demandare al Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità l'avvio e la formalizzazione di un percorso di certificazione regionale dell'esperienza professionale in cure palliative dei medici in servizio presso le reti di cure palliative pubbliche e private accreditate, fornendo ai soggetti interessati, le indicazioni necessarie per la presentazione, a questa Regione, dell'istanza di certificazione secondo la modulistica di cui all'allegato C che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; la valutazione delle istanze dei medici interessati alla certificazione verrà effettuata da una apposita commissione i cui componenti dovranno essere dotati di esperienza nelle materie di interesse, da costituirsi con determinazione del Direttore generale della Sanità, senza oneri a carico a carico dell'Amministrazione regionale.

L'Assessore propone di demandare, inoltre, al Servizio di cui sopra della Direzione generale della Sanità la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei medici che abbiano presentato istanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

L'Assessore precisa che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come disposto dalla normativa sopra citata.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ribadisce, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

#### **DELIBERA**

- di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo del 10.7.2014 (Rep. Atti 87/CSR), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali e assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e della terapia del dolore, di cui all'allegato A, parte sostanziale ed integrante della



presente deliberazione;

- di dare attuazione al decreto del Ministro della Salute del 4 giugno 2015, di cui all'allegato B, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, di individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425, in cui si dispone, tra l'altro, che il medico debba inoltrare l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata e che l'istanza venga presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;
- di stabilire che entro il 16 gennaio 2017, i medici privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa di quelle di cui all'accordo del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 87/CSR) – tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, di modifica ed integrazione delle Tabelle A e B per le cure palliative, di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle scuole equipollenti - che entro il 1° gennaio 2014 abbiano svolto attività professionale nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, possano presentare al Servizio della Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità, istanza per il riconoscimento dell'esperienza professionale;
- di precisare che l'istanza deve essere corredata da uno stato di servizio rilasciato dal legale rappresentante della struttura in cui il medico era in servizio al 1° gennaio 2014, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e da un'attestazione del direttore sanitario di ogni struttura pubblica, o privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività;
- di dare atto che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'Accordo del 10 luglio 2014, si ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative, anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito in parola;
- di stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, con sede legale ed operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (1° gennaio 2014), che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato,



nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari percorsi assistenziali;

- di demandare al Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità l'avvio e la formalizzazione di un percorso di certificazione regionale dell'esperienza professionale, fornendo ai soggetti interessati, le indicazioni necessarie per la presentazione alla Regione Sardegna, dell'istanza di certificazione secondo la modulistica di cui all'allegato C parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;
- di prevedere che la valutazione delle istanze dei medici interessati alla certificazione venga effettuata da una apposita commissione, i cui componenti dovranno essere dotati di esperienza nelle materie di interesse, da costituirsi con determinazione del Direttore generale della Sanità, senza oneri a carico a carico dell'Amministrazione regionale;
- di demandare, altresì, al Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei medici che abbiano presentato istanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa;
- di precisare che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come disposto dalla normativa sopra citata;
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru